

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, “Codice del Terzo Settore”, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione “SOMANTICA PROJECT APS” (di seguito denominata Associazione nel presente testo) con sede legale nel comune di Modena.

2) L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

3) Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5) L'Associazione non ha fini di lucro pertanto l'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.

6) La durata dell'Associazione è illimitata.

7) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e con lo scopo di promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati e loro familiari, come dell'intera comunità.

2) Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli/alle associati/e, loro familiari e terzi: le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare l'associazione si propone di promuovere iniziative artistiche, culturali e formative legate alla danza, alla ginnastica, all'acrobatica, al teatro e a ogni forma di ricerca del movimento e nel movimento, dando luogo a eventi culturali ed esperienze di vario genere, che stimolino la ricerca artistica interdisciplinare. Le attività formative svolte e promosse da Somantica Project Aps, sono intese come mezzo di formazione, crescita e sviluppo psico-fisico e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, motoria, ricreativa o di intrattenimento idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'arte e di tutte le forme culturali inerenti. L'Associazione persegue altresì scopi solidaristici ed in particolare interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale e artistica rivolta a favore degli associati e di terzi.

3) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) realizzare produzioni artistiche quali spettacoli, performance, esposizioni fruibili agli associati come all'intera cittadinanza; coinvolgendo professionisti del settore o amatori, nella volontà di relazione ed inclusione della cittadinanza;
- b) promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali e artistiche intese come mezzo del miglioramento dello stile di vita, della condizione fisica e psichica, nonché delle relazioni sociali. L'associazione opera, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, per favorire lo sviluppo e la diffusione delle attività della danza, del teatro e delle arti performative in genere;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei propri associati;
- d) promuovere attività didattiche, formative, laboratori e workshop per l'avvio, il perfezionamento o l'aggiornamento dello svolgimento della pratica performativa ed artistica e come mezzo di diffusione di principi e pratiche della socialità e del benessere;
- e) stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- f) promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e per la promozione dell'inclusione sociale e della cooperazione tra generazioni e realtà differenti;
- g) avviare partenariati con aziende pubbliche e private, enti locali e pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, università ed enti di ricerca, biblioteche, musei e soggetti del III settore;
- h) accrescere e diffondere la pratica di un'economia sostenibile nell'ambito della cura della persona, degli stili di vita, del riciclo creativo e, in maniera esemplificativa e non esaustiva, in tutti quegli ambiti dell'attività umana che contribuisce al benessere della persona nel senso più profondo e allo sviluppo e promozione dei beni relazionali;
- i) svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di locali, sale e strutture teatrali od in generale destinate all'uso e fruizione di iniziative culturali, della danza, del teatro, delle tecniche acrobatiche e circensi; e/o attivarsi per rendere spazi non convenzionali adatti, definitivamente o temporaneamente, all'uso e fruizione di iniziative culturali e sociali;
- j) organizzare attività di beneficenza;

- k) richiedere finanziamenti presso enti pubblici e privati al fine di realizzare progetti che tendano agli scopi associativi;
- l) collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- m) aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
- n) aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione e finanziarne le attività.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai/ alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

4) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo, conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L' Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L' Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

5) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

L'attività dei/delle volontari/e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai/alle volontari/e possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3

Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli/delle associati/e e dei terzi;
- h) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici, esposizioni, residenze artistiche, percorsi formativi;
- i) diritti d'autore di immagini e video delle produzioni artistiche;
- h) rendite patrimoniali;
- i) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ma può essere utilizzato per rimborsare spese effettuate da soci per raggiungere gli scopi prefissi dall'associazione o, in caso di necessità, per pagare prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

3) Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

5) L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro i termini stabiliti.

6) Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

7) Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato senza particolari vincoli di destinazione per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo di riserva o di qualsivoglia accantonamento è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci e comunque destinato a perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4

Soci

1) Il numero degli aderenti è illimitato.

2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente statuto. I minorenni lo possono nei modi e termini di legge. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.5. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, indicando nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita.

In caso di domanda di ammissione a socio/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal/la legale rappresentante.

2) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3) L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

4) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

All'atto di accettazione della domanda, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il/la richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio/a a partire da tale momento.

La comunicazione di accettazione a socio/a è assolta con la consegna della tessera sociale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo aggiornarsi, alla prima riunione utile, sui nuovi ingressi verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro Soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato/a, il/la quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al/la Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci.

5) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa per anni 1 o a due mesi dal sollecito;

b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo all'interessato facoltà di replica.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei Soci.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative precedentemente versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell'Assemblea dei soci.

2) I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto a partire dall'acquisizione della qualifica di associato/a, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli/le associati/e minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali e della documentazione amministrativa, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

2) L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute a causa del loro incarico.

4) Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri degli organi collegiali potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci e le socie. Può essere ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di voto i/le soci/e iscritti/e da almeno tre mesi nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti. Per i/le soci/e minori di età il diritto di voto in assemblea è esercitato dall' esercente la responsabilità genitoriale.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione e in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- d) approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- e) delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sulla determinazione della quota associativa annuale su indicazione del Consiglio Direttivo;
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale precedente, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) su operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sul trasferimento della sede sociale.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti. Il Presidente dell'assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno,

luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

9) Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

10) Per deliberare la scissione, la fusione, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del/la segretario/a che li firma insieme al Presidente, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

12) È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità del/la socio/a che partecipa e vota.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un VicePresidente e un Segretario.

4) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e programmare le attività;
- c) predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) valutare l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) deliberare provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione e di tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- g) determinare la quota associativa e la modalità di versamento della stessa;
- h) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- i) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci;
- j) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6) Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri del Consiglio.

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e a disposizione dei Soci che chiedano di consultarli.

9) È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del/lla consigliere/a che partecipa e vota.

10) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Art. 10

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente o, in assenza, al membro anziano.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4) Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Devoluzione del patrimonio

1) In caso di estinzione o di scioglimento del Circolo/Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

2) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 12

Rinvio e clausola di mediazione

1) Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

2) I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

3) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Art. 13

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (dlgs 117-2017).

Il Presidente

Il Segretario
